



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra,

vista la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata dai sigg. DANIELE DALLOSTA (C.F. DLLDNL91B13A052T) ed HILARY MURTAS (C.F.: MRTHRY86H45L682E) entrambi residenti in Gazzada Schianno (VA) alla via Italo Cremona n. 8,

rilevato come ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I. i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi e/o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;

rilevato come gli istanti sono coniugi, entrambi residenti in Gazzada Schianno (VA) alla via Italo Cremona n. 8;

rilevato come, ai sensi dell'art. 390 CCII, al presente procedimento deve ritenersi applicabile la disciplina prevista nel CCII, essendo stato depositato il ricorso in data successiva all'entrata in vigore dello stesso, nonostante la nomina dell'OCC sia antecedente;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.;

rilevato che, sulla base della documentazione in atti, i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.;

osservato che i ricorrenti:

- a) sono consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I.;
- b) non risultano essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I.;
- c) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Gazzada Schianno (VA);

ritenuto, allo stato, che non risulta che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto altresì che la proposta soddisfi i requisiti di legge;



ritenuta la fattibilità economica del piano e la convenienza economica dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato come il piano proposto dai ricorrenti consente di soddisfare integralmente i crediti in prededuzione e privilegiati nonché il 25% dei crediti chirografari;

ritenuto che, come richiesto dagli istanti, debba essere disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti, mentre non risulta opportuno adottare altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato, infine, che non potranno essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I.;

visti gli artt. 70 e ss. C.C.I.I.,

DISPONE

che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni;

che i creditori possano presentare osservazioni nei 20 giorni successivi alla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, il quale provvederà al deposito nel presente fascicolo;

che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori istanti;

il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice designato;

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, riservando all'esito la valutazione sull'opportunità di fissazione dell'udienza in contraddittorio;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti ricorrenti e all'O.C.C.

Varese, 13.6.2024

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Tagliapietra

